

CONVENZIONE

Tra

Il **Parco Archeologico di Pompei**, C.F. 90083400631, con sede in Pompei (NA) alla Via Plinio n. 26, in persona del Direttore Generale Dott. Gabriel Zuchtriegel (di seguito denominato PAP o Parco)

e

L'**Università Iuav di Venezia**, di seguito denominata Iuav, con sede in Venezia, Santa Croce, 191, codice fiscale 80009280274, partita I.V.A. 00708670278, rappresentata dal rettore prof. Benno Albrecht, nato a Caracas il 10 novembre 1957, domiciliato per la carica presso Santa Croce, 191 – 30135 Venezia, autorizzato alla stipula con Decreto del Rettore rep. n. 428/2026 del 25/06/2026

Visto

- il D. Lgs. n. 42/2004, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”*;
- la L. n. 241/1990, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- il Decreto Ministeriale 23.12.2014, recante *“Organizzazione e funzionamento dei musei statali”*;
- il Decreto Ministeriale del 23.1.2016, recante *“Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n.208”*;
- Il Decreto Ministeriale 12.1.2017, recante *“Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura”*;
- il D.P.C.M. 15.3.2024 n. 57, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;
- il Decreto Ministeriale n. 270 del 5.9.2024, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura”*;
- lo Statuto del Parco Archeologico di Pompei;

Premesso che

- il Parco Archeologico di Pompei è un Istituto del MiC dotato di autonomia speciale;
- il PAP, ai sensi dell’art. 2 del suo Statuto, *“si prefigge la conservazione del patrimonio ad esso affidato e di aumentarne i valori, la consistenza, la conoscenza, la promozione, la diffusione e la fruizione. In attuazione dei principi di cui agli artt. 2, 3, 9, 33 e 42 della Costituzione, l’attività del Parco è pertanto*

finalizzata alla fruizione pubblica dell'area archeologica di Pompei e del patrimonio culturale, materiale ed immateriale, ad esso affidato, mediante la sua tutela, conservazione, valorizzazione, ed alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Essa è ispirata ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, pubblicità e responsabilità di rendiconto.

- Il Parco provvede ad assicurare e aumentare conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei, promuove progetti e programmi di studio e ricerca nel settore dell'archeologia e negli altri ambiti scientifici implicati dalla sua attività con risorse interne ed esterne e, in collaborazione con soggetti nazionali e internazionali, cura inoltre la diffusione delle conoscenze acquisite presso la comunità scientifica, il territorio locale, regionale, nazionale e internazionale, ed i fruitori;

- il Parco, ai sensi dell'art. 3. del suo Statuto, "svolge ogni attività utile al conseguimento delle proprie finalità, tra le quali: 1.c) svolgere attività di ricerca, trasferimento e divulgazione di conoscenze, di archiviazione, di documentazione, di catalogazione, di attività editoriale, di rilievo nazionale ed internazionale, soprattutto in relazione alla conoscenza, alla tutela, alla conservazione, alla valorizzazione e alla divulgazione e alla preservazione del patrimonio ad esso affidato, quale patrimonio dell'umanità; 1.d) approfondire, sviluppare, favorire e diffondere ogni interconnessione fra il patrimonio culturale ad esso affidato e il territorio, con particolare riguardo alle aree della Città di Pompei, della Città metropolitana di Napoli, della Regione Campania, e in ambito internazionale. La missione del Parco viene assicurata, nel rispetto delle previsioni di legge, mediante le seguenti attività ... 2.b) promuovere iniziative miranti a rendere il Parco un luogo attivo, capace di assicurare la valorizzazione e la fruizione del patrimonio, nonché la crescita culturale, lo sviluppo civile, sociale ed economico ... 2.e) collaborare con gli Enti, le Istituzioni Culturali e le Organizzazioni Sociali del territorio, con particolare riguardo alle aree della Città di Pompei, della Città metropolitana di Napoli, della Regione Campania e al bacino del Mediterraneo ... 2.g) svolgere attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi ... 2.h) svolgere ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria ... 2.i) collaborare ad attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curriculari,

formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività.

Per il conseguimento dei propri scopi, il Parco può compiere, anche servendosi di prestazioni di terzi, ogni utile attività accessoria, strumentale, connessa o esecutiva, anche di rilievo commerciale, e pertanto può: curare l'organizzazione di convegni, seminari, tirocini e stage, partecipare ad attività di formazione di ogni grado e durata ... stabilire contatti con organismi pubblici e privati, con istituti di credito, con università e con privati per convenire forme di sostegno alle proprie attività, anche mediante partenariato ... organizzare e promuovere attività per la formazione e l'aggiornamento di professionalità collegate all'archeologia, alla tutela, alla valorizzazione e alla gestione di istituti e luoghi di cultura, all'economia della cultura, al diritto dei beni culturali, alla critica e alla storia dell'arte";

-- luav, ai sensi dell'art. 3 proprio Statuto, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati operanti a livello nazionale e internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi;

- l'Università luav di Venezia ha competenze specifiche negli obiettivi previsti dalla convenzione svolgendo programmi e progetti di ricerca, finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, di promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche, dichiarando di svolgere sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla Cooperazione» (art. 5, co. 6°, d.lgs. n. 50 del 2016);

- l'Università luav di Venezia ha costituito aggregazioni di ricerca di natura interdisciplinare, finalizzata a progetti di ricerca di durata pluriennale che prevedano la collaborazione con enti, società e imprese, tra le quali il cluster MaTeSca - Materiali, Tecniche edificatorie, Strutture del costruito antico, che ha l'obiettivo di studiare il costruito storico, anche mediante indagini archeometriche, per fornire strumenti per migliorare l'azione di conservazione, restauro e riutilizzo delle emergenze monumentali.

Considerato che

- ai sensi dell'art. 2, co. 4 del D. Lgs. n. 42/2004 *"i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività"*;

- ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D. Lgs. n. 42/2004 *"La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da*

parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale”;

- ai sensi dell’art. 112, co. 1 del D. Lgs. n. 42/2004 “Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice”;

- ai sensi dell’art. 118, co. 1 del D. Lgs. n. 42/2004 “Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale”;

- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l’obiettivo e l’oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi (in particolare, per la conservazione e il restauro di tale patrimonio) cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti ex art. 29, co. 11 del D. Lgs. n. 42/2004, secondo le proprie competenze;

- tra le iniziative previste figurano collaborazioni tra Musei, Soprintendenze, Università ed Istituti di ricerca in relazione ad attività di formazione quali dottorati di ricerca e master con il coinvolgimento degli studenti in esperienze pratiche all'interno delle strutture del MiC; progetti di ricerca per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico, attività di studio;

- è volontà del PAP di provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell’area archeologica di Pompei attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare programmi di recupero monumentale ambientale e di corretta fruizione;

- il presente Accordo configura un modello organizzativo fra le Parti finalizzato alla valorizzazione e conservazione di beni culturali di appartenenza pubblica;

*- il Parco Archeologico di Pompei ha al suo interno un Laboratorio di Ricerche Applicate, il cui ruolo è di elaborare e coordinare ricerche scientifiche all’interno del PAP, in autonomia, in partenariato con altri Enti o a supporto di terze parti la cui *mission* sia compatibile con quella del PAP;*

- Il Parco Archeologico di Pompei ha già al suo attivo convenzioni mirate alla conoscenza del sito - è interesse comune delle parti, pertanto, definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;

Tanto visto, premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 (PREMESSE)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione che si attiva con il fine di ampliare la conoscenza del patrimonio archeologico del PAP in funzione di una promozione e valorizzazione dei beni oggetto delle analisi.

Art. 2 (OGGETTO E OBIETTIVI)

Le attività soggette a specifiche autorizzazioni di legge saranno subordinate al rilascio delle stesse.

Il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 si attuerà attraverso la possibile realizzazione di progetti inerenti i seguenti punti:

- Attività di ricerca archeometrica su manufatti architettonici e sculture presenti nell'area archeologica pompeiana (depositi inclusi) ottenuti con pietre e marmi antichi, bianchi e colorati. Fine di tale attività sarà la determinazione della provenienza dei suddetti materiali ed una loro stima di abbondanza relativa;
- Attività diagnostica e archeometrica su specifici casi di studio (domus) di manufatti lapidei, litoidi e vitrei atta a definirne la composizione chimico-mineralogica, la loro corretta classificazione e l'eventuale definizione dello stato di conservazione/deterioramento;
- Caratterizzazione chimico-mineralogica e relativa classificazione sistematica dei pigmenti inorganici e organici ricoverati nei depositi del sito;
- Attività di ricerca finalizzata ad innovazione tecnologica inerente materiali e metodi per la protezione e la conservazione dei manufatti lapidei, litoidi e vitrei.
- Organizzazione congiunta di workshop, seminari e congressi a tema;
- Organizzazione congiunta di tirocini e stage da svolgersi sotto la guida dei responsabili scientifici su specifici obiettivi tematici di comune interesse tra le Parti;
- Organizzazione in situ di corsi di formazione destinati a figure professionali definite di volta in volta dai responsabili scientifici della convenzione cui spetterà la guida degli stessi.

Art. 3 (REFERENTI SCIENTIFICI)

Il programma di collaborazione e ricerca è coordinato dal prof. Fabrizio Antonelli come referente scientifico dell'Università e dal dott. Gabriel Zuchtriegel per conto del Parco Archeologico di Pompei.

Lo IUAV indica come referente scientifico il prof. Fabrizio Antonelli e come struttura di riferimento il cluster di ricerca MaTeSca, il Parco Archeologico di Pompei indica come referente il Laboratorio di Ricerche Applicate, nella persona della dott.ssa Valeria Amoretti.

Art. 4 (DURATA)

3.1 La validità della presente convenzione è di 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione, al termine del quale potrà essere espressamente rinnovata per iscritto.

3.2 Le parti possono recedere dalla presente Convenzione con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi per iscritto via PEC. In tal caso, sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

Art. 5 (DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE)

5.1 Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente dati e risultati ottenuti nell'ambito della presente convenzione.

5.2 Le Parti stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.

5.3 Nel caso i soggetti coinvolti dovessero concordare che parte del know-how generato dalle attività in convenzione abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l'interesse pubblico. I diritti e doveri così definiti sopravvivranno oltre la data di scadenza della presente Convenzione.

Art. 6 (DOCUMENTAZIONE)

6.1 L'Università fornirà tutti i dati e le documentazioni risultanti dal Programma, come report e immagini, al Parco Archeologico di Pompei.

Tali materiali verranno forniti in copia cartacea o digitale a seconda della tipologia di dati - compresi i "dati sorgente" di eventuali indagini e rilievi. Il PAP ne conserverà i diritti di utilizzo per ogni fine consentito dalla legge in accordo con l'Università.

6.2 Le attività della presente Convenzione saranno rendicontate da relazioni puntuali aventi come oggetto i vari casi di studio di volta in volta trattati e potranno eventualmente essere sintetizzate in

una relazione generale con ambiti, obiettivi e modalità, a cadenza annuale, contenente un report delle attività effettivamente avviate *in situ*.

6.3 Tutte le attività (comprese eventuali tesi, progetti, collaborazioni che si intendono attuare nell'ambito degli studi oggetto di convenzione o progetti in cui confluiscano in tutto o in parte i dati derivanti dallo studio oggetto della presente convenzione), le modalità di uso e di divulgazione degli esiti dello studio in oggetto e dei dati da esso derivanti, in tutto o in parte, andranno preventivamente autorizzate dal PAP),

6.4 Il PAP assicura - compatibilmente con le esigenze delle attività in corso, di tutela e di conservazione - ai docenti, ricercatori e eventuali collaboratori dell'Università debitamente autorizzati, i cui nomi saranno comunicati preventivamente ai responsabili scientifici:

- l'accesso alle aree e ai materiali interessati dalle attività oggetto della presente convenzione, previa autorizzazione da parte dei referenti della presente convenzione;
- l'eventuale prelievo di campioni per analisi distruttive e non, previa valutazione di merito e autorizzazione da parte del PAP nella persona dei referenti della presente convenzione;
- il coinvolgimento degli specialisti afferenti al laboratorio di Ricerche applicate per i settori di competenza;
- la consultazione degli archivi a) fotografico, b) disegni, c) giornali di scavo di cui autorizza la riproduzione a solo scopo scientifico e senza canone delle immagini selezionate, salvi gli eventuali costi di riproduzione, previa autorizzazione da parte del PAP nella persona del referente degli uffici preposti.

Art. 7 (RISERVATEZZA)

7.1 Con la sottoscrizione della presente convenzione le Parti si obbligano a:

- mantenere la segretezza delle informazioni riservate, indicate come tali, di ciascun'altra Parte;
- non utilizzare alcuna delle informazioni riservate dell'altra Parte, fatto salvo quanto previsto per l'esecuzione degli obblighi secondo il presente protocollo;
- non divulgare alcuna delle informazioni riservate di nessuna delle Parti ad alcun individuo diverso dal personale impegnato nelle attività comuni che deve esserne informato per svolgere gli obblighi della loro Parte secondo il presente Accordo.

7.2 Le Parti si impegnano a mantenere riservate tali informazioni confidenziali usando lo stesso grado

di attenzione che userebbero per proteggere le proprie informazioni riservate.

7.3 Gli obblighi di riservatezza, di cui al presente articolo rimarranno in vigore per cinque anni dalla scadenza del presente accordo.

Art. 8 (RICERCA E PUBBLICAZIONE)

8.1 L'obiettivo fondamentale delle Parti è condurre attività di ricerca con lo scopo di generare nuove conoscenze e promuovere la divulgazione dei risultati della ricerca per il bene pubblico.

8.2 Le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto della presente convenzione potranno essere, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica con la preventiva autorizzazione scritta delle Parti.

8.3 Le suddette Parti riconoscono la possibilità di ricorrere a partner, previa autorizzazione scritta delle Parti, in qualsiasi pubblicazione riguardante la ricerca relativa al progetto o in qualunque fase di indagine che richieda competenze aggiuntive.

8.4 Le suddette Parti riconoscono la possibilità di associarsi e/o ricorrere a eventuali altri partner (per i quali saranno necessari ulteriori accordi integrativi) per la partecipazione in eventuali progetti e Grant concordati tra le parti.

8.5 L'uso e diffusione dei risultati delle attività saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le *mission* degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse.

8.6 La pubblicazione dei dati dovrà avvenire in maniera congiunta tra il PAP e luav, salvo specifica dichiarazione scritta che autorizzi una delle parti a procedere autonomamente.

Art. 9 (ONERI)

9.1 La presente convenzione non comporta oneri finanziari per il Parco Archeologico di Pompei e si fonda sulla condivisione di risorse già disponibili alle Parti.

9.2 La presente convenzione non determina alcun obbligo di finanziamento nei confronti di ciascuna delle parti contraenti.

Art. 10 (RESPONSABILITA' DELLE PARTI - SICUREZZA - GARANZIA ASSICURATIVA)

10.1 Ciascuna delle parti si impegna a rispondere dei danni subiti o causati dal proprio personale e ai/dai propri beni in esecuzione del presente accordo e ad individuare idonea copertura assicurativa ai

sensi delle disposizioni normative vigenti. Ciascuna delle parti, inoltre, si impegna all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di lavoro.

10.2 Ciascuna delle parti, inoltre, dichiara e garantisce che svolgerà la propria attività in conformità con tutte le normative vigenti, nessuna esclusa e/o eccettuata, e si impegna sin d'ora a tenere indenne e manlevata l'altra Parte per ogni danno o pregiudizio quest'ultima abbia a subire in connessione e/o in dipendenza con eventuali violazioni, poste in essere dall'altra e/o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, di qualsivoglia legge e/o normativa vigente.

10.3 Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l'attuazione, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

10.4 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 si stabilisce che le Parti si assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro esclusivamente nei confronti del rispettivo personale e/o soggetti ospitati e/o propri collaboratori coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di cui alla presente.

10.5 Le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 sono assunte dai soggetti indicati dalle specifiche norme di legge e regolamenti in materia nonché dalla propria organizzazione interna.

10.6 I dispositivi utilizzati per il progetto dovranno essere a norma di legge e dotati di tutte le coperture assicurative necessarie, anche per eventuali danni a cose o persone.

10.7 Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente atto, verrà impegnato a svolgere le attività. L'Università provvederà, inoltre, a garantire idonee coperture assicurative agli studenti, ai tesisti, ai dottorandi e agli specializzandi che prenderanno parte ai percorsi formativi presso il PAP.

Art. 11 (CONTROVERSIE)

11.1 Le Parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa derivare dall'esecuzione della presente Convenzione. Ogni controversia che non possa essere risolta in via amichevole tra le Parti, nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento del presente atto sarà deferita all'autorità giudiziaria competente per materia e territorio.

11.2 La presente Convenzione è disciplinata dal diritto italiano. Foro competente è il Tribunale di Napoli.

11.3 In caso di conflitto d'interpretazione tra la versione inglese della presente Convenzione e quella

italiana, prevale quest'ultima.

Art. 12 (TRATTAMENTO DATI)

12.1 Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente ai fini del presente atto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del presente atto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti.

Delegati/autorizzati al trattamento sono i responsabili di vertice di ciascuna parte.

12.2 Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

12.3 I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità-dalle parti e da persone all'uopo nominate responsabili, referenti e incaricate.

Art. 13 (DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI - REGISTRAZIONE)

13.1 La presente convenzione viene redatta per scrittura privata non autenticata in unico esemplare, sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, o firma autografa, qualora una delle parti non fosse in possesso di uno degli strumenti di firma precedenti.

13.2 La presente convenzione sarà registrata in solo caso d'uso. Tutte le spese relative all'eventuale registrazione e gli adempimenti a tal fine richiesti rimarranno ad esclusivo onere della Parte richiedente.

13.3 L'imposta di bollo suddivisa al 50% tra le parti è assolta da luav in modo virtuale ai sensi dell'art.15 D.P.R. 642'72 - Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Venezia n. 29074/1999. La controparte rimborserà luav per l'imposta di bollo di propria spettanza mediante versamento spontaneo PAGOPA al link <https://luav.pagoatenei.cineca.it/frontoffice/pagamentospontaneo>

Art. 14 (RINVIO)

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Per Il Parco Archeologico di Pompei
Dott. Gabriel Zuchtriegel

Per Università Iuav di Venezia
Prof. Benno Albrecht